



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Criteri e modalità di selezione generali per l'accesso agli aiuti previsti per il bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 2 "Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico". Istituzione del relativo regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, per l'accesso agli aiuti previsti dalla Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 2, "Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico", del PSR Marche 2014/2020, allegato A della presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante;
- di istituire, ai sensi dell'articolo 34 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015), un regime di aiuto di Stato in esenzione dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 2, Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico";

lu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", allegato B alla presente deliberazione, della quale è parte integrante;
- di prevedere che per il bando della Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 2 "Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico" del PSR Marche 2014/2020 le risorse finanziarie siano pari ad € 1.724.800,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 4.000.000,00 di spesa pubblica;
- di stabilire che i tempi del procedimento relativo all'istruttoria delle domande di sostegno afferenti la suddetta Sottomisura, siano fissati in 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande di sostegno;
- che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscio)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- Aiuto di Stato SA 50112 comunicato alla Commissione europea in data 16/01/2018 attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione, ai sensi dell' articolo 3 del Reg. CE 794/2004;
- Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018 e n. 5918 del 06/09/2018 che approva la nuova versione 5.1 del PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 79/2018;
- Delibera Amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018 di "Approvazione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018";
- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'Economia e delle Finanze - "Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n. 10/2017)";
- Legge 15 dicembre 2016, n. 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

ae



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2393/2017 di modifica del Reg. 1305/2013, si è reso necessario adeguare il testo del PSR Marche 2014-2020; sono inoltre stati effettuati degli incontri con le parti sociali per individuare ulteriori modifiche tese a massimizzare l'efficacia del programma.

Si è giunti quindi alla presentazione di una ulteriore proposta di modifica sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020 in data 31 maggio 2018.

L'Assemblea legislativa regionale, con Delibera Amministrativa n. 79 del 30/07/2018, ha approvato la versione 5.1 del programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305/2013, revocando la DGR n. 281/2018 che conteneva la precedente versione del programma (numerata 4.1).

La notifica alla Commissione Europea del nuovo testo del PSR Marche 2014-2020 è stata effettuata in data 22/06/2018.

Con Decisione della Commissione europea C(2018) 5918 del 06/09/2018, è stata approvata la versione 5.1 del PSR Marche 2014-2020.

Il nuovo testo del Programma con riferimento alla sottomisura 8.3, operazione A), azione 2, denominata "Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico", ha previsto una modifica consistente nell'integrazione al solo Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) regionale ivi precedentemente citato, anche degli altri PAI che ricadono nel territorio regionale (PAI Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca, PAI Autorità di Bacino interregionale del Tronto, PAI Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere), e, su richiesta del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, condivisa dal Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020, la previsione che le spese ammissibili per gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire all'utilizzo di soluzioni progettuali che prevedano l'impiego dell'ingegneria naturalistica e/o che afferiscano alla categoria degli "interventi integrati", come definiti dall'art. 7, comma 2 del DL 133/2014 (sblocca Italia).

Al fine di dare applicazione agli interventi è necessario procedere all'approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Allegato A, parte integrante della deliberazione) sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. Nel documento vengono pertanto descritti:

1. le condizioni di ammissibilità
2. le tipologie di intervento
3. le spese ammissibili e non ammissibili

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. i criteri di sostegno
5. gli importi ed aliquote di sostegno ed il regime dell'aiuto di Stato da applicare
6. la dotazione finanziaria del bando

E' necessario evidenziare che il procedimento relativo all'istruttoria delle domande di sostegno risulta particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una pluralità di soggetti che intervengono in vari momenti (oltre all'amministrazione regionale, l'organismo pagatore AGEA, i CAA coinvolti nell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ed i liberi professionisti o studi professionali incaricati).

Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, si ritiene quindi necessario stabilire in 120 giorni la durata del procedimento istruttorio della domanda di sostegno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle stesse, in applicazione di quanto disposto dall' art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e dall' art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo Pagatore (OP) AGEA.

Relativamente alla sottomisura in oggetto è inoltre necessario, sulla base di quanto stabilito dall' articolo 41 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER):

- istituire, in esenzione ai sensi dell'articolo 34 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015), un regime di aiuto dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.3, Azione 2, Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico";
- di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", allegato B alla presente deliberazione, della quale è parte integrante.

Il Servizio Politiche agroalimentari, come sopra premesso nel terzo capoverso, ha già comunicato, ai sensi dell' articolo 9 del richiamato Reg. UE n. 702/2014, il regime di aiuto di Stato di cui al punto precedente (codice SA 50112) attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. CE 794/2004.

Le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato" prevedono il rispetto di quanto stabilito dal Reg.

af



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

UE n. 702/2014 ed in particolare le condizioni relative alla trasparenza ed alla intensità degli aiuti, all' effetto di incentivazione, al cumulo degli aiuti, alla dimensione aziendale, alle soglie di notifica, ed all'utilizzo del Registro nazionale degli aiuti. Inoltre prevedono l'applicazione della Clausola Deggendorf, l'esclusione dai benefici delle imprese in difficoltà e la non ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a contributo qualora detta imposta sia recuperabile dal beneficiario.

Le risorse finanziarie da destinare al bando dell'Azione 2 della Sottomisura 8.3, operazione A), del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 sono pari ad € 1.724.800,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 4.000.000,00 di spesa pubblica.

Il 10% della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservato dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva attraverso il quale sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il responsabile del procedimento
(Giulio Ciccale')

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(Francesca Damiani)

Francesca Damiani

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

IL DIRIGENTE VICARIO
(Dott. Roberto Luciani)

La presente deliberazione si compone di n. 31 pagine, di cui n. 23 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)

Deborah Giraldi



allegato A



Regione Marche



Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020

Sottomisura 8.3, Operazione A), Azione 2, “Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico”.

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sommario

1 – Condizioni di ammissibilità.....	11
1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente	11
1.2 Condizioni relative al progetto	13
2. Tipologie di intervento.....	15
3. Spese ammissibili e non ammissibili	15
3.1 Spese ammissibili.....	15
3.2 Spese non ammissibili	17
4. Criteri per la selezione delle domande di sostegno ed attribuzione dei punteggi di priorità.....	18
5. Importi ed aliquote di sostegno. Regime di aiuto di Stato.....	21
6. Dotazione finanziaria.....	22

tu



1 – Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

- 1) essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.8.3.3.4 “Beneficiari” dalla scheda della Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A), Azione 2, del PSR Marche 2014/20 e cioè:
 - a) Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL);
 - b) Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previste dal TUEL;
 - c) Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso civico;
 - d) Proprietari, possessori e/o titolari dell’amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/Consorzi/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali). *Per effetto della L. n. 168 del 20/11/2017, entrata in vigore il 13/12/2017, i domini collettivi, così come ivi definiti, sono soggetti proprietari di diritto privato con personalita’ giuridica e non piu’ enti pubblici non economici)*
- 2) essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale). Gli Enti locali (Regione Marche, Province, Unioni montane, Comuni e loro associazioni possono inserire nel fascicolo aziendale anche le sole particelle catastali interessate dall’investimento. La superficie forestale in proprietà, possesso o gestita è nota alla Regione Marche. Tutte le altre tipologie di beneficiari devono inserire nel fascicolo aziendale tutte le particelle in proprietà o di cui hanno il titolo di possesso, di gestione o detenzione anche per la dovuta verifica della condizione di ammissibilità relativa all’obbligo della pianificazione forestale oltre gli 80 ettari di possesso.

I beneficiari possono associarsi mediante Contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del Codice civile), ovvero detenere e/o gestire i boschi oggetto di domanda di sostegno mediante delega/conferimento della gestione stabilita dalle Leggi.

Ciascuno deve detenere nel proprio fascicolo aziendale le proprie particelle detenute in una delle forme indicate al successivo punto 6).

Il Contratto di mandato deve essere registrato e prodotto agli uffici regionali, quale allegato digitale alla domanda di aiuto presentata sul SIAR, sottoscritto dal mandatario e dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti, ed indicare le particelle catastali boscate detenute, nelle forme indicate al successivo punto 6) dai mandanti, ma contenute nei loro fascicoli aziendali, messe a disposizione per la domanda di aiuto, la progettazione e l’esecuzione dei lavori, almeno sino alla liquidazione del saldo da parte dell’Organismo pagatore AGEA.

lu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli Enti locali e gli Enti gestori di Parchi e Riserve, nel rispetto delle previsioni e dei contenuti previsti per il Contratto di mandato così come sopra descritti, possono associarsi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati tra pubbliche amministrazioni, anche solo nel repertorio interno dell'amministrazione pubblica mandataria capofila).

- 3) nel caso di impresa, non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (GUCE L 193 del 01/07/2014), definizioni pressochè identiche (si riporterà nel bando il testo italiano del Reg. (UE) n. 702/2014);
- 4) non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);
- 5) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d'uso). In particolare si ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per quelli mobili, nonché a non alienare i beni oggetto di contributo per un periodo di 5 anni dalla liquidazione finale. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all' art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione;
- e) atto di conferimento a società/consorzio/azienda di gestione;
- f) contratto di comodato d'uso, anche gratuito;
- g) concessione demaniale;
- h) accordi bonari od occupazione temporanea per l'esecuzione dei Piani d'intervento forestale straordinari di cui alla l.r. n. 6/2005 e DGR n. 1025/2014 (PIFS).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

GC



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 6) detenere nel caso di proprietà, possesso o gestione di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, così come definiti dal PSR Marche 2014/2020 e dal bando, approvato dagli enti competenti (Regione Marche, qualora sottoposto all'approvazione ai sensi del RDL n. 3267/1923 e/o Unione montana/Ente Parco, per le foreste demaniali regionali ed altre proprietà pubbliche di cui si è in possesso, e/o ente esponenziale amministratore del dominio collettivo; per le altre proprietà private vale il concetto dell'accettazione del Piano redatto dal libero professionista all'uopo incaricato), Piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste come indicata dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 1305/13 (rif. utile per le eventuali necessarie integrazioni a Piani esistenti e vigenti: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014);
- 7) per l'appalto dei servizi, delle forniture e dei lavori gli Enti locali, gli enti territoriali e gli altri enti pubblici applicano il Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento (d. lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti in vigore del DPR n. 207/2010, le Linee guida ANAC e i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del Codice di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m. Le Società' pubblico-private con partecipazione pubblica minoritaria possono applicare, qualora possibile in quanto legittimo, il combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50, e dell'art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

1.2 Condizioni relative al progetto

Gli interventi non dovranno interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi negli ultimi 10 anni a far data dalla presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammessi alla graduatoria i progetti che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20 (rif. paragrafo 4.).

Il progetto deve essere esecutivo e cantierabile, cioè in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione, e deve essere redatto conformemente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.), relativo Regolamento (d.P.R. n. 207/2010 e s.m.), ed eventuali Linee guida ANAC o decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del Codice di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m. Il bando dettaglierà in merito ad alcuni elaborati specialistici ritenuti necessari.

Gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire all'utilizzo di soluzioni progettuali che prevedano l'impiego dell'ingegneria naturalistica e/o che



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

afferiscano alla categoria degli "interventi integrati", come definiti dall'art. 7, comma 2 del DL 133/2014 (sblocca Italia)

Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale Regionale.

Gli interventi collegati alla prevenzione del rischio idrogeologico devono anche essere coerenti con le previsioni ed indicazioni dei vigenti Piani per l'Assetto Idrogeologico ricadenti nella Regione Marche, con riferimento alle aree individuate con diverso grado di pericolosità dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) insistenti nel territorio regionale (PAI Regione Marche, PAI Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca, PAI Autorità di Bacino interregionale del Tronto, PAI Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere e loro modifiche e future sostituzioni con i redigenti PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, subentrati alle precedenti Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali, in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od interessare aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di aiuto.

Gli interventi selvicolturali preventivi lungo il reticolo idrografico devono essere conformi a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014, "Linee guida per l'elaborazione dei Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua".

L'esbosco del legname e' sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra l'inesboscabilità, in alcun modo, dello stesso. Nel caso di interventi sul reticolo idrografico andrà comunque allontanato nell'area all'interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del D. lgs n. 152/2006. La detrazione del valore del legname sarà comunque da applicare.

Il progetto deve riguardare superfici forestali, così come risultanti dal fascicolo aziendale del richiedente il sostegno e/o dei mandatari e/o degli associati, nel caso delle tipologie di intervento a) e b) del successivo paragrafo 2.

Puo' riguardare i dissesti laterali (scarpate) e del fondo della viabilità di servizio forestale che attraversa anche altri usi del suolo diversi dal bosco, ma che e' funzionale ad accedere, per poi penetrare ed attraversare il bosco che servono, per l'esecuzione di interventi selvicolturali (tipologia c) del successivo paragrafo 2.).

In questo caso, anche per la demarcazione con gli interventi sostenuti dalla sottomisura 4.3 del PSR Marche 2014/2020, la lunghezza di progetto del tratto di viabilità di servizio forestale che attraversa altri usi del suolo diversi dal bosco deve essere minore o uguale alla lunghezza del tratto di viabilità di servizio forestale che, proseguendo, attraversa e si sviluppa all'interno del bosco.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Tipologie di intervento

- a) Investimenti per interventi selvicolturali e/o di sistemazione idraulico forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi);
- b) realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso delle acque superficiali;
- c) realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale.

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1 Spese ammissibili

Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname **con detrazione del valore dello stesso dall'importo del sostegno (cfr. paragrafo 5)**. L'esbosco del legname e' sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra l'inesboscabilità, in alcun modo, dello stesso. Nel caso di interventi sul reticolo idrografico andra' comunque allontanato nell'area all'interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del D. lgs n. 152/2006. La detrazione del valore del legname sara' comunque da applicare.

Le spese ammissibili per gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire alle tipologie di opere di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici.

Le spese ammissibili per gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire all'utilizzo di soluzioni progettuali che prevedano l'impiego dell'ingegneria naturalistica e/o che afferiscano alla categoria degli "interventi integrati", come definiti dall'art. 7, comma 2 del DL 133/2014 (sblocca Italia), con codice di costo del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario.

Oltre all'importo per l'esecuzione delle tipologie di investimento indicato al paragrafo 2., sono ammissibili, con massimale di aiuto del 100%, le seguenti Spese generali, nel limite complessivo del 10% dell'importo dell'investimento:

aw



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali) ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo;

b) onorario per la direzione, la contabilità e la certificazione di regolare esecuzione dei lavori ed eventuali onorari per consulenti necessari per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori;

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna si applica il Codice dei contratti pubblici.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto (data di eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti e/o incentivo ai dipendenti in caso di progettazione interna.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori.

Affinché la spesa sia ammissibile ciascuna fattura degli esecutori di servizi e lavori deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, così come le buste paga dei dipendenti incaricati della progettazione e/o direzione dei lavori interna alla Stazione appaltante.

Inoltre nella fattura o nel documento contabile equipollente, deve essere inserita un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto.

Il beneficiario indicherà nella/e domanda/e di sostegno la o le basi giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA.

ck



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In materia di recuperabilità o meno dell'IVA, per le Unioni montane si fa riferimento al parere della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 25166 del 9 luglio 2009) di riscontro all'interpello del Presidente della Giunta regionale.

In sede di domanda di pagamento del SAL e/o del saldo, ai sensi del Decreto del dirigente del Servizio Politiche agrolimentari n. 28 del 12/02/2018, **spetta ai beneficiari** di rapportarsi direttamente e preventivamente con l'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare, tramite la produzione all'AdG del PSR Marche 2014/2020 di atti formali della stessa Agenzia, di riscontro delle loro istanze di interpello o richieste di parere sui singoli casi specifici, o con unico atto se i casi sono cumulabili in quanto del tutto simili od identici, l'indetraibilità e, quindi, l'irrecuperabilità, in alcun modo, dell'IVA delle fatture che hanno presentato o che presenteranno nella rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, allegate alla domanda di pagamento del SAL e/o del saldo.

3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese senza l'utilizzo del conto corrente dedicato o di Tesoreria unica dell'ente indicato nel fascicolo aziendale intestato al beneficiario richiedente.

Nel caso di imprese il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o che ricadano nell'applicazione della clausola Deggendorf.

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) spese per opere non più ispezionabili, se non corredate, in fase di richiesta di accertamento finale dei lavori, di documentazione fotografica;
- b) Investimenti diversi da quelli ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi manutentivi e per i beni mobili;
- c) progetti che non offrono adeguate garanzie di cantierabilità;
- d) imposte, tranne l'IVA se è documentata la sua effettiva non recuperabilità in alcun modo (vedi in calce il precedente paragrafo), oneri e tasse tranne i contributi previdenziali dei liberi professionisti incaricati della progettazione e/o della direzione dei lavori. L'IVA non recuperabile in alcun modo e la CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), sono ammissibili se versate dal beneficiario entro i termini di legge;
- e) interessi passivi;
- f) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- g) spese bancarie, notarili e legali;
- h) spese per pubblicità dell'investimento e del cantiere;

ew



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- i) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, ferme restando le analisi prezzi qualora necessarie, redatte conformemente allo stesso Prezzario;
- j) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando quanto sopra disposto al precedente paragrafo;
- k) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- l) spese per trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto al montaggio ed ai lavori;
- m) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- n) costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese legali, altre imposte, oneri vari e tasse;
- o) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- p) spese per lavori e servizi tecnici in economia (eseguiti in proprio) od in amministrazione diretta (con proprie maestranze assunte). , ad esclusione dell'applicazione, qualora possibile in quanto legittima, dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50, e dell'art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- q) spese per interventi previsti in altre misure e sottomisure;
- r) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- s) le spese per acquisto di terreni.

4. Criteri di sostegno

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) della superficie oggetto dell'investimento nelle aree boscate (e contigue) a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della Regione Marche	30%
B. Grado di pericolosità dell'area di intervento indicato nel PAI dell'Autorità di Ba-	40%

al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cino della Regione Marche (da P1 a P4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) e gradi di pericolosità corrispondenti a quelli del PAI regionale degli altri PAI vigenti nel territorio della Regione Marche	
C. Presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione)	20%
D. Comprovata presenza, anche parziale, nell'area, di zone percorse da incendio boschivo negli ultimi 10 anni	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) della superficie oggetto dell'investimento nelle aree boscate (e contigue) a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della Regione Marche	Punti
- Superficie a rischio frana, esondazione e valanghe coinvolta dal progetto esecutivo superiore a 40 ettari (*)	1
- Superficie a rischio frana, esondazione e valanghe coinvolta dal progetto esecutivo > di 10 ettari e < o = a 40 ettari (*)	0,5
- Altri progetti	0

B. Grado di pericolosità dell'area di intervento indicato nel PAI dell'Autorità di Bacino della Regione Marche (da P1 a P4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) e gradi di pericolosità corrispondenti a quelli del PAI regionale degli altri PAI vigenti nel territorio della Regione Marche	Punti
- Interventi su aree a pericolosità P4 e P3	1
- Interventi su aree a pericolosità P2 e P1	0,5

aw



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Altri progetti

0

Il grado di pericolosità riportato è quello del PAI dell'Autorità di Bacino della Regione Marche. Si riporta di seguito la seguente tabella di corrispondenza con gli altri PAI vigenti nel territorio regionale:

AdB regionale delle Marche	AdB interregionale del Marecchia-Conca	AdB nazionale del Fiume Tevere	AdB interregionale del Fiume Tronto
P4 (pericolosità molto elevata)	Art. 14 e 15 Norme Tecniche di Attuazione del PAI e Art. 17 qualora, assoggettate a specifica verifica, presentino una pericolosità molto elevata	R4	H4
P3 (pericolosità elevata)	Art. 16 Norme Tecniche di Attuazione del PAI e Art. 17 qualora, assoggettate a specifica verifica, presentino una pericolosità elevata	R3	H3
P2 (pericolosità media)	Pericolosità non prevista	R2	H2
P1 (pericolosità mo-	Pericolosità non	R1	H1

aw



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

derata)	prevista		
---------	----------	--	--

C. Presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione)	Punti
- Progetti riguardanti superfici forestali inferiori ad 80 Ha, dotate di uno strumento di pianificazione forestale conforme a quanto sopra indicato e previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013.	1
- Altri progetti	0

D. Comprovata presenza, anche parziale, nell'area, di zone percorse da incendio boschivo negli ultimi 10 anni	Punti
- Presenza di incendi	1
- Altri progetti	0

Come riferimento si deve utilizzare il Catasto degli incendi boschivi di cui alla L. n. 353/2000 (perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, paragrafo 6.2 del Piano AIB della Regione Marche approvato con DGR n. 792/2017) dei Comandi Carabinieri Forestale delle Marche, ovvero nota confermativa del Servizio Protezione civile regionale, o del Comune o degli stessi Comandi Carabinieri Forestale.

A parità di punteggio avranno priorità le domande di aiuto che interessano una maggiore superficie come da progetto esecutivo.

5. Importi ed aliquote di sostegno. Legname. Regime di aiuto di Stato

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatto salvo quanto previsto per l'IVA e la CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge.

aw



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Detrazione del valore del legname

Così' come previsto dalla scheda della sottomisura 8.3, per le Azioni nn. 1 e 2, del PSR Marche 2014 - 2020, dall'importo dell'aiuto andrà detratto il valore dell'eventuale legname avente valore commerciale derivante dall'esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale che potrebbero necessitare per conseguire le finalità dell'Azione 2 della sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014 - 2020.

Il valore economico del legname risulterà dalla quantificazione dello stesso tramite le aree di saggio campionarie di progetto effettuate sul soprassuolo oggetto di intervento; al quantitativo del legname determinato, espresso in quintali, andrà applicato il prezzo unitario dello stesso al quintale così' come indicato nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, Categoria n. 23 "Opere agricole e forestali", codice 23.008, sub 011, 012, 013 e s.m. Detto valore da portare in detrazione andrà evidenziato nel quadro economico del progetto esecutivo ed implementato sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), nella sezione della domanda di aiuto riguardante l'inserimento nella pagina relativa alla "PS Post" del valore delle "Attività connesse - Vendita legname".

L'esbosco del legname e della relativa detrazione del valore è sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra l'inesboscabilità, in alcun modo, dello stesso. Nel caso di interventi sul reticolo idrografico andrà comunque allontanato nell'area all'interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del D. lgs n. 152/2006. La detrazione del valore del legname sarà comunque da applicare.

Non sono ammissibili investimenti per manutenzioni di ogni tipo su opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti e per mezzi, macchine, veicoli ed attrezzature.

Non esiste massima per il progetto esecutivo da presentare.

È data facoltà di presentare da parte dello stesso beneficiario più domande di sostegno nel caso in cui cambi il bacino idrografico di intervento (inteso come quello del Fiume).

L'aiuto è concesso in esenzione ai sensi dell'Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER), SA 50112.

6. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente sottomisura ed azione è pari ad € 4.000.000,00, di cui il 10% è cautelativamente riservato dall'Autorità di Gestione alla costituzione

al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

ae



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

allegato B

**CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO
E DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE
ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO**

Tali condizioni si applicano a tutti gli aiuti in esenzione e notificati relativi alle misure/sottomisure del PSR 2014/2020

Come definito dall'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai fini dell'attuazione delle misure del PSR sono considerati **aiuti di stato** gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Ai sensi dell'articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e a incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione.

Tuttavia, la norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva
- gli aiuti cd. *de minimis*.

Nel capitolo 12 del PSR sono indicate le misure per le quali è previsto un finanziamento nazionale integrativo, mentre nel capitolo 13 si individuano le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, e le norme di riferimento dell'Unione.

In particolare, al PSR si applicano le seguenti norme:

- 1) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014;
- 2) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27/06/2014;
- 3) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;

5) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;

Ai regimi autorizzati/esentati dalla Commissione si applicano integralmente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche di tali norme .

Nessun aiuto sarà concesso a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020, prima della acquisizione agli atti delle ricevute di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 o delle Decisioni di approvazione dei regimi di aiuto.

Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato

Trasparenza degli aiuti ed intensità degli aiuti

I bandi di finanziamento e l'atto di concessione dell'aiuto devono riportare i riferimenti normativi alle regole sugli aiuti di stato dell'Unione applicabili, il titolo di dette norme e il riferimento agli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, il richiedente/beneficiario dell'aiuto è informato, se questo rientra tra i cosiddetti aiuti *de minimis*, o, in alternativa, è informato sul codice del regime di aiuto di stato in base al quale gli è concesso l'aiuto.

Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.

Nel caso di aiuti concessi in forma di sovvenzione, l'ESL corrisponde all'importo dell'aiuto concesso.

Qualora si concedano aiuti nella forma di prestiti agevolati, l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; mentre, nel caso degli aiuti concessi sotto forma di garanzie, l'ESL è calcolato in base ad un metodo approvato dalla Commissione. Per questi tipi di aiuto, i bandi definiscono le specifiche norme e riferimenti necessari a stabilire qual è il tasso di riferimento ed il metodo di calcolo dell'ESL.

Gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti e stabilito in base alle disposizioni della Commissione europea pubblicate al seguente link:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

- a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
- b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Effetto di incentivazione

Sono concessi aiuti di stato che hanno esclusivamente un effetto incentivante.

cu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In linea generale, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, *“le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023”*.¹

In base all'art. 65 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionati per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

In linea generale sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di “preparazione delle attività di cooperazione del GAL” (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del “supporto tecnico preparatorio” (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno;
- inoltre, in base al paragrafo 1 dell'art. 60 comma 1 dello stesso regolamento, *“ In deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale”*;

Non si considera aiuto al funzionamento il sostegno concesso nell'ambito della misura 9 alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute dal 1 gennaio 2014 per le attività rientranti nel piano aziendale che verrà presentato con la domanda di sostegno e comunque per le attività e le spese rispettivamente realizzate e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

¹ Il regolamento in italiano prescrive 31 dicembre 2022, si tratta in realtà di un refuso, essendo la data ultima quella del 31 dicembre 2023, come da versione inglese e come per gli altri fondi.

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A tale riguardo, si applicano le procedure stabilite al paragrafo 2.1 delle presenti linee guida.

Cumulo degli aiuti di stato

Agli aiuti di stato validi ai fini dell'attuazione del PSR, si applicano le regole di cumulo previste dai regolamenti unionali pertinenti ed in particolare quelli previsti da:

- paragrafo 3.5, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 702/2014, cosiddetto regolamento per l'esenzione dalla notifica degli aiuti a favore dei settori agricolo, forestale e delle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 651/2014, cosiddetto regolamento di esenzione generale dalla notifica;
- articolo 5 del regolamento UE n. 1407/2013, o regolamento *de minimis* generale

Le varie disposizioni normative a cui si fa riferimento hanno quale criterio generale che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Inoltre, nel caso degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica² a norma del regolamento UE n. 1407/2013, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale stabilito all'articolo 3 par. 2 del regolamento UE n. 1407/2013 (pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica

Clausola Deggendorf

Non è ammessa la concessione di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammessa la concessione di aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione, articolo 1 comma 6 Reg UE 702/2014.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n.702/2014 (qui di seguito riportato) e nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

² Si veda definizione di "Impresa unica" riportata al paragrafo "Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento UE n. 1407/2013 (*de minimis* generale)".

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'impresa in difficoltà è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*
- b) *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
- c) *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
- d) *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
- e) *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
 - *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e*
 - *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;*

Pubblicazione ed informazione

L'Autorità di Gestione del PSR pubblica, in un proprio sito web dedicato (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-stato>), le informazioni minime previste dalla normativa dell'Unione (con particolare riferimento all'articolo 9 del regolamento UE n. 702/2014, all'articolo 9 del regolamento UE n. 651/2014, ed al paragrafo 3.7, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali).

Le informazioni saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, conservate per almeno 10 anni e saranno accessibili al pubblico senza restrizioni.

L'Autorità di gestione si impegna ad effettuare relazioni e revisioni dei regimi, secondo la normativa vigente.

Regole particolari di applicazione dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica

Dimensione aziendale

Ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I del regolamento UE n. 702/2014.

Soglie di notifica

Agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4 del regolamento (UE) n.702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie.

al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto. In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione settore agricolo Reg (UE) n.702/2014 si fa riferimento, in via non esaustiva, alle seguenti soglie di aiuto individuale calcolato come equivalente sovvenzione lorda (ESL):

Tipo di Intervento PSR 2014-2020	Riferimento al Reg. (UE) n. 702/2014	Soglia di notifica
aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria (Tipo di intervento 4.1)	articolo 14	500.000 EUR per impresa e progetto di investimento
aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (Tipo di intervento 4.2 con prodotti allegato I in uscita)	articolo 17	7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento
aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nell'azienda agricola (Tipo di intervento 7.6.a)	articolo 29	500.000 EUR per impresa e per progetto di investimento
aiuti alla forestazione e all'imboschimento (Tipo di intervento 8.1)	articolo 32	7,5 milioni di EUR per progetto di formazione
aiuti a favore dei sistemi agroforestali (Tipo di intervento 8.2)	articolo 33	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale
aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (Tipo di intervento 8.5)	articolo 35	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore fo-	Articolo 40	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

restale (Tipo di intervento 4.3.a)		
aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (Tipo di intervento 8.6)	Articolo 41	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (Tipo di intervento 4.2 con prodotti non allegato I in uscita)	Articolo 44	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento

Per la sottomisura 12.2 e per l'applicazione dell'articolo 36 del Reg UE 702/14 non sono previste soglie di notifica.

Relazioni (art. 12 Reg UE 702/14)

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

- a) epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
- b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 30.

Controllo (art. 13 Reg UE 702/2014)

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Utilizzo del Registro nazionale degli aiuti di stato

aw



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 sono iscritti nel Registro informatico degli aiuti di stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) disponibile nelle pagine internet del Sistema informativo agricolo nazionale. Il registro comprende anche il catalogo dei regimi di aiuto nel quale vengono inserite tutte le informazioni richieste dalla normativa europea appunto relative ai singoli regimi previsti dal PSR.

Al fine di compiere i controlli sul rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento *de minimis* generale, nelle more della piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di stato (BDA) predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e previsto dall'articolo 52 della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e nelle more dell'approvazione dei criteri di interoperabilità di detto strumento con il Registro predisposto dal MIPAAF, vengono utilizzati i modelli "tipo" di dichiarazione sostitutiva elaborati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014.

Ai sensi della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52, comma 7, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti indicano inserimento delle informazioni nel registro predisposto dal MipAAF e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

Le presenti indicazioni operative per la raccolta, la gestione ed il controllo dei dati e delle informazioni relative agli aiuti di stato rimangono comunque soggette e subordinate ai successivi eventuali provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico di disciplina della BDA e delle regole di interoperabilità tra strumenti.

IVA Imposta sul valore aggiunto

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 7 par. 2 del reg.UE 702/14, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107 del Trattato.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.